



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 170 del 30 luglio 2024

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

CON DELIBERAZIONE N. 570
DEL 30 LUGLIO 2024

***MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI
VARIE E DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEGLI
IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IV – I – V – VI - VII – VIII - IX – X – XI - XII

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2024)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno di martedì trenta del mese di luglio, alle ore 12.37 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *gli Assessori Ciacciarelli, Ghera, Maselli, Palazzo, Righini e Rinaldi.*

E' collegata in videoconferenza: *la Vicepresidente.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Baldassarre, Regimenti e Schiboni.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Baldassarre.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 570

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo”.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste”;
- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante: “Legge di stabilità regionale 2024”;
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-

2026. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2024, n. 75, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 200, concernente: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 201, concernente: “Variazioni del bilancio regionale 2024-2026, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2024, n. 226, concernente: «Rettifica della deliberazione di Giunta regionale n. 200 del 28 marzo 2024, recante: "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni"»;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 aprile, n. 233, recante: «Aggiornamento della deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 201, concernente: "Variazioni del bilancio regionale 2024-2026, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011"»;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2024, n. 284, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 981/2023, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”.
- VISTA la proposta di legge regionale concernente: Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo”, che si compone di n. 39 articoli, suddivisi in sette capi, e degli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali della proposta di legge medesima;

CONSIDERATO che la proposta di legge regionale citata reca principalmente norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, modificative di leggi regionali vigenti, fatta eccezione per le disposizioni di seguito indicate, aventi riflessi sul bilancio regionale:

- articolo 4 (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”);
- articolo 28 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche);
- articolo 29 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche);
- articolo 32 (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 2022, n 1 “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività storiche”);
- articolo 33 (Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2022, n. 18 “Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale "e successive modificazioni);

CONSIDERATO che l’Ufficio legislativo, con nota prot. n. 969597 del 30 luglio 2024, ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell’articolo 65, comma 5-bis, del regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i., il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto;

VISTE la relazione illustrativa dell’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste” e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”, quest’ultima predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 della l.r n. 11/2020,

D E L I B E R A

di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio regionale l’unita proposta di legge regionale, composta di n. 39 articoli e degli Allegati A e B, concernente: “Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo”, corredata della relazione illustrativa dell’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste” e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet del Regione Lazio.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

*“MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO”*

INDICE

CAPO I - ESECUZIONE DI IMPEGNI ASSUNTI CON IL GOVERNO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche, relativo all'istituzione del ruolo professionale degli avvocati della Regione e all'Avvocatura

Art. 2 - Modifica all'articolo 64 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e successive modifiche, relativo al Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

Art. 3 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie" e successive modifiche. Adeguamento di leggi regionali

Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità"

Art. 5 - Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 "Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei"

Art. 6 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 2023, n. 22 "Disposizioni per la promozione degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)", relativo alla programmazione dell'offerta formativa degli ITS Academy

Art. 7 - Abrogazione del comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 "Legge di stabilità regionale 2024" e successive modifiche, concernente le modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo alla salvaguardia del personale delle società controllate dalle Province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale

Art. 8 - Modifica all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare"

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 9 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 "Comitato regionale per i lavori pubblici" e successive modifiche, relativo alla composizione e costituzione del Comitato

Art. 10 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 "Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" e successive modifiche. Legge

regionale di adeguamento agli obblighi europei”, concernente le disposizioni relative al rapporto di fine concessione

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, AMBIENTE E TRANSIZIONE ENERGETICA

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche

Art. 12 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione ”e successive modifiche, relativo a interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo

Art. 13 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 “Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell’acquacoltura”, relativo a disposizioni in materia di impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati

Art. 14 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione” e successive modifiche, relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura

Art. 15 - Promozione del settore orto florovivaistico

Art. 16 - Disposizioni in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 “Istituzione dell’albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici” e successive modifiche

Art. 17 - Autorizzazione provvisoria degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in collettori non serviti da impianti di depurazione finali

Art. 18 - Modifica della perimetrazione del Parco naturale di Veio

Art. 19 - Disposizioni in materia di infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche”. Abrogazione della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV” e successive modifiche

Art. 20 - Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 “Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico” e successive modifiche

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E TUTELA DELLA SALUTE

Art. 21 - Modifica all’articolo 32 bis della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e successive modifiche, relativo agli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati

Art. 22 - *Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socioassistenziali” e successive modifiche*

Art. 23 - *Disposizioni relative ai distretti sociosanitari*

Art. 24 - *Disposizioni relative alla gestione del debito dei distretti sociosanitari*

Art. 25 - *Disposizioni relative all'utilizzo delle risorse del fondo regionale per il rincaro di energia da parte dei distretti sociosanitari*

Art. 26 - *Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 “Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale” e successive modifiche*

Art. 27 - *Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003 n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche*

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA, CINEMA, SPORT E SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO

Art. 28 - *Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche*

Art. 29 - *Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche*

Art. 30 - *Modifiche ai commi 39 e 41 dell'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie” e successive modifiche, in materia di sport*

Art. 31 - *Modifica all'articolo 50 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio”, concernente le disposizioni relative ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo*

Art. 32 - *Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività storiche”*

Art. 33 - *Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2022, n. 18 “Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell'Etruria meridionale” e successive modifiche*

Art. 34 - *Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 2021, n. 18 “Disposizioni per promuovere il settore della moda”, relativo al Tavolo intersettoriale regionale della moda*

Art. 35 - *Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”*

Art. 36 - *Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 “Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio” e successive modifiche*

Art. 37 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, "Legge di stabilità regionale 2020" e successive modifiche, relativo alle misure per lo sviluppo economico e l'attrattività territoriale degli investimenti

CAPO VI - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DI LEGGI REGIONALI VARIE

Art. 38 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione e successive modifiche, relativo a ulteriori riduzioni della spesa regionale

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Entrata in vigore

CAPO I

ESECUZIONE DI IMPEGNI ASSUNTI CON IL GOVERNO

Art. 1

(Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche, relativo all'istituzione del ruolo professionale degli avvocati della Regione e all'Avvocatura)

1. All'articolo 10 bis della l.r. 6/2002 e successive modifiche le parole: "Il personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività forense, può accedere alla posizione di avvocato dell'Avvocatura regionale, mediante le procedure di mobilità interna, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione." sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more della costituzione del ruolo e fino alla conclusione del concorso, il personale interno, in servizio a tempo indeterminato presso la Regione e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, può accedere alla struttura di cui all'articolo 553 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni, mediante le procedure di mobilità interna, previo superamento di apposita selezione, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione, con conseguente acquisizione del relativo profilo come disciplinato dal regolamento medesimo per l'assegnazione alla predetta struttura e mantenendo la categoria economica in possesso al momento della selezione."

Art. 2

(Modifica all'articolo 64 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e successive modifiche, relativo al Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 64 della l.r. 39/2002, sono aggiunte le seguenti parole: "e le modalità operative per l'applicazione della tecnica del fuoco prescritto, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e successive modifiche".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie" e successive modifiche. Adeguamento di leggi regionali)

1. All'articolo 9 della l.r. 19/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 28 e 29, relativi all'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) e dalla legge 5 marzo 1973, n. 40 (Norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali), sono abrogati.
- b) al comma 30, che modifica il comma 1 dell'articolo 17-bis della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali), sono soppresse le seguenti parole: “, nonché il sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche al fine di ridurre il dumping contrattuale”.
- c) al comma 43, lettera b), che modifica il comma 3 quater dell'articolo 21 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale), sono soppresse le seguenti parole “nonché delle sanzioni previste dal d.lgs. 285/1992”.
- d) la lettera b) del comma 70, che modifica il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) relativo al cambio di destinazione d'uso degli interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione, è sostituita dalla seguente:

“b) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, oltre al mantenimento della destinazione d'uso, sono altresì consentiti i cambi di destinazione d'uso nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti indipendentemente dalle modalità di attuazione dirette o indirette e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti i cambi all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche”;

- e) la lettera a), del comma 81, che modifica il comma 110 dell'art. 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione), relativo alla mancata ricollocazione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dagli enti di area vasta, ancorché in fase di scioglimento e in liquidazione alla data del 31 dicembre 2014, è abrogata;
- f) i commi 99 e 100, relativi alla realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sulla salute di genere e sulle patologie specifiche, sulle relative differenze nella prevenzione e nel trattamento nonché per la formazione professionale permanente del personale medico e sanitario, sono abrogati;
- g) i commi 101 e 102, relativi alla promozione della prevenzione della fibromialgia, sono abrogati;

- h) i commi da 107 a 110, relativi alla promozione di programmi di esercizio fisico quali strumenti a supporto della medicina preventiva e riabilitativa a favore di persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili o a rischio di patologie, sono abrogati;
- i) al comma 120, che introduce l'articolo 31-bis della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) sono soppresse le parole “e previa intesa con il Corpo dei carabinieri forestali”;
 - 2) sono soppresse le parole “Art. 31-ter (Prelievo di materiale litoide per uso personale) 1. L'autorizzazione al prelievo per uso personale di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie e ciottoli del demanio idrico, per usi domestici e senza finalità commerciali, sui corsi d'acqua di qualunque classe, è rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, dal comune competente per territorio, a favore degli abitanti residenti, per una quantità annuale massima di 30 metri cubi per ciascun nucleo familiare. 2. Il comune trasmette annualmente copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 agli enti competenti per classe di corso d'acqua. 3. Il prelievo occasionale per uso personale o didattico di una modesta quantità di ciottoli, comunque non superiore a 10 metri cubi, non è soggetto ad alcuna autorizzazione.”;
- l) il comma 121, che introduce l'articolo 64-bis della legge regionale 28 ottobre 2022, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) relativo all'applicazione e pianificazione ai fini della prevenzione incendi del fuoco prescritto, è abrogato;
- m) la lettera a) del comma 135, che modifica l'articolo 12 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche), sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 5, le parole “e per ulteriori due volte” sono sostituite dalle seguenti: “e rinnovare l'autorizzazione per una volta”;
 - 2) al comma 6 le parole “prorogabile due volte” sono sostituite dalle seguenti: “rinnovabile una volta”;
- n) i commi 146 e 147, relativi alla promozione di programmi di screening condotti sulla popolazione in materia di prevenzione e cura delle neoplasie polmonari, sono abrogati.

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”)

1. Alla l.r. 7/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 2 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Garante espleta le proprie funzioni e prerogative in favore di tutte le persone con disabilità che, pur non residenti, domiciliate o aventi stabile dimora nel territorio regionale, subiscono episodi discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità delle persone con disabilità, perpetrati all’interno del territorio regionale”;

b) il comma 1 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli derivanti dall’articolo 5, comma 1, si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa obbligatoria denominata: “Spese per il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”, il cui stanziamento, pari a euro 60.000,00, a decorrere dall’anno 2024, è derivante dalla riduzione:

a) per euro 50.000,00, a valere su ciascuna annualità dal 2024 al 2026, delle risorse iscritte nella voce di spesa concernente il funzionamento del Consiglio regionale di cui al programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”;

b) per euro 10.000,00, a valere su ciascuna annualità dal 2024 al 2026, delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”.

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”)

1. Alla l.r. 20/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 3:

1) la lettera b) del comma 2, è sostituita dalla seguente: “negli altri casi di trasferimento della proprietà al termine del rapporto concessorio previsti dalla legislazione statale in materia;”;

2) la lettera c) del comma 2 è abrogata;

b) il comma 1 dell’articolo 11 è abrogato;

c) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera a) del comma 5 è abrogata;

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“5 bis. L’avvalimento delle capacità di altri soggetti ai fini della partecipazione alla gara è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 104 del d. lgs. 36/2023.”;

d) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 dopo le parole: “di miglioramento” sono inserite le seguenti: “della sicurezza infrastrutturale a tutela delle persone e del territorio”.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 2023, n. 22 "Disposizioni per la promozione degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)", relativo alla programmazione dell'offerta formativa degli ITS Academy)

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 22/2023, è sostituita dalla seguente: "f) il riparto delle risorse trasferite dal bilancio statale e di quelle regionali destinate al finanziamento dei percorsi ITS Academy."

Art. 7

(Abrogazione del comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 "Legge di stabilità regionale 2024" e successive modifiche, concernente le modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo alla salvaguardia del personale delle società controllate dalle Province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale)

1. Il comma 7 dell'articolo 23 della l.r. n. 23/2023 è abrogato.

Art. 8

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare")

1. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 5/2024, le parole: “nei limiti delle prerogative riconosciute dalla presente legge” sono soppresse.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 9

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 "Comitato regionale per i lavori pubblici" e successive modifiche, relativo alla composizione e costituzione del Comitato)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 5/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o un suo delegato,";
- b) alla lettera c ter) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o un suo delegato,";
- c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o un suo delegato."

Art. 10

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 "Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei", concernente le disposizioni relative al rapporto di fine concessione)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 20/2023, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, AMBIENTE E TRANSIZIONE
ENERGETICA

Art. 11

(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 38/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell’articolo 54, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Ai sensi dell’articolo 30, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono consentiti i frazionamenti di terreni e fabbricati per divisioni ereditarie, donazioni tra coniugi e tra parenti in linea retta, testamenti, nonché atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.”;

b) all’articolo 55, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 3 ter, è aggiunto il seguente:

“3 quater. Per gli edifici abitativi esistenti, legittimi o legittimati, nelle zone di cui al presente articolo, ai sensi dell’ articolo 3, comma 1, lettera e.6), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa la realizzazione di opere pertinenziali quali tettoie, balconi, porticati, nel limite massimo del 25% della superficie coperta del fabbricato (SC);”;

2) al comma 4, le parole: “Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 7”;

3) al comma 5, le parole: “purché ricadenti all’interno dello stesso territorio comunale” sono soppresse;

4) al comma 8, dopo le parole: “i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti” sono inserite le seguenti: “, i locali per la conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione e punto vendita dei prodotti dell’azienda agricola, i relativi uffici per la gestione funzionale e amministrativa, ivi compreso l’archivio documentale, i locali oggetto degli interventi di cui al comma 4, dell’articolo 15, della Legge regionale 2 novembre 2006, n.14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche,”;

c) all’articolo 57, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2 bis. Le finalità di cui alle lettere a), b), c), d), e bis), e ter) ed e quinquies) del comma 2 possono essere conseguite tramite il PUA anche in maniera congiunta.”;

2) al comma 3, le parole: “I parametri” sono sostituite dalle seguenti: “Gli indici”;

3) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3 bis. Al fine della riduzione del consumo di suolo, il recupero obbligatorio dei manufatti esistenti, di cui ai commi 1 e 9 dell’articolo 55:

a) può essere effettuato anche su manufatti legittimamente realizzati o legittimati;

b) può prevedere l’autorizzazione al recupero, in deroga al lotto indicato nel comma 5 dell’articolo 55, mantenendo la ruralità attraverso la presentazione di un PUA, che può consentire anche il cambio di destinazione d’uso in abitazione rurale.”;

4) dopo la lettera d) del comma 5, è aggiunta la seguente:

“d bis) la predisposizione del documento preliminare della convenzione di cui al comma 8, riportante la sottoscrizione preventiva dei soggetti citati nel medesimo atto, l’attestazione di eventuali concedenti affittuari ad autorizzare le costruzioni richieste come da progetto e relativo PUA, i termini, le garanzie finanziarie e quanto altro previsto dall’articolo 76, e ad asservire i terreni concessi ai vincoli previsti dal presente articolo e di quelli richiamati nell’articolo 58.”;

5) Dopo la lettera g bis) del comma 6, è aggiunta la seguente:

“g ter) alla verifica del rilascio della certificazione di IAP o CD per i soli PUA di competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, lettera a), della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”.

Art. 12

(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione" e successive modifiche, relativo a interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 12/2016, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

Art. 13

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 "Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura", relativo a disposizioni in materia di impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 4/2008, è inserito il seguente:

“1 bis La superficie marina del sito riparato del Golfo di Gaeta, compresa tra la linea di costa e la linea di congiunzione tra il promontorio di Gaeta e Torre del Fico, non può essere interessata da concessioni a scopo di piscicoltura. Le concessioni demaniali marittime a scopo di mitilicoltura possono interessare la suddetta superficie marina per un massimo dell'1,54% della superficie totale.”.

Art. 14

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione" e successive modifiche)

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 8 della l.r. n. 1/2020, è inserito il seguente:

“14 bis. Qualora il comune risulti inerte o inadempiente nel rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi da 9 a 14, nonché nell'approvazione dei Piani di utilizzazione aziendale (PUA), di cui all'articolo 57 della l.r. n. 38/1999, la struttura regionale competente, accertata d'ufficio o su istanza di parte l'inerzia o l'inadempimento del comune, diffida quest'ultimo a provvedere entro e non oltre sessanta giorni ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo entro il medesimo termine. Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui le motivazioni non risultino tali da giustificare l'inerzia o l'inadempimento, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale, la quale esercita, ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto, i poteri sostitutivi, adottando i provvedimenti necessari o nominando un apposito commissario.”.

Art. 15

(Promozione del settore orto florovivaistico)

1. La Regione, nelle more di una disciplina regionale organica del settore orto florovivaistico, considerata la rilevanza e peculiarità dello stesso anche per lo sviluppo dell'economia locale, valorizza, in linea con i programmi di sviluppo rurale, la produzione orto florovivaistica nelle sue diverse tipologie e, in particolare, promuove la qualità e l'utilizzo dei prodotti del medesimo settore e della relativa filiera.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, in conformità alla normativa europea e statale in materia e, in particolare, a quella in materia fitosanitaria, i prodotti del settore orto florovivaistico oggetto di commercializzazione, ricompresi nelle seguenti categorie merceologiche:

- a) prodotti agricoli vivi;
- b) prodotti agricoli derivati;
- c) materiale da propagazione proveniente dalla propria azienda o da fornitori terzi;
- d) prodotti complementari all'attività principale.”.

Art. 16

(Disposizioni in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 “Istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 8/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

“c) le modalità di conferimento da parte degli enti gestori degli incarichi per le operazioni di verifica e sistemazione delle terre gravate dagli usi civici previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) e successive modifiche e dai domini collettivi, di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) e successive modifiche, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, trasparenza, rotazione e incompatibilità;”;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

(Operazioni di istruttoria e verifica demaniale)

1. Nel rispetto dei principi e dei criteri indicati dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva sono tenuti al riordino dei domini collettivi amministrati e a garantirne la certezza della natura giuridica attraverso lo svolgimento di operazioni di:

a) istruttoria demaniale, che richiede valutazioni storico-giuridiche di accertamento della esistenza degli usi civici;

b) verifica demaniale, che richiede un aggiornamento degli usi civici accertati.”;

c) l'articolo 9 *bis* è sostituito dal seguente:

“Art. 9 *bis*

(Affidamenti di incarichi per operazioni di istruttoria e verifica demaniale)

1. Per lo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto della rilevanza e della specificità delle operazioni da eseguire, l'incarico è affidato dalla struttura regionale competente in materia di usi civici ai professionisti iscritti nella seconda sezione storico-giuridica dell'albo regionale.

2. Le operazioni di istruttoria demaniale richieste dagli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, anche al fine di garantire le verifiche di conformità con la pianificazione paesaggistica e urbanistica, devono essere approvate anche dal comune territorialmente competente.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), l'incarico è affidato dagli enti gestori ai professionisti iscritti nella prima sezione tecnica-economica-territoriale dell'albo regionale.”.

3. La Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 3 comma 2, lettera c), della l.r. 8/1986, come modificato dal presente articolo, adegua il regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 9 (Albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi alle operazioni in materia di usi civici), al fine di disciplinare il conferimento degli incarichi da parte della Regione riguardanti le operazioni di istruttoria demaniale, di cui all'articolo 9 *bis*, comma 1, della l.r. 8/1986. Fino all'adeguamento del r.r. 9/2018, il conferimento degli incarichi ai professionisti iscritti nella seconda sezione dell'albo regionale per lo svolgimento delle operazioni di istruttoria demaniale continua ad essere affidato dagli enti gestori degli usi civici.

Art. 17

(Autorizzazione provvisoria degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in collettori non serviti da impianti di depurazione finali)

1. Ai sensi dell'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, gli scarichi delle acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in collettori che recapitano in corpo idrico bagnato, non serviti da un impianto di depurazione finale, sono autorizzati esclusivamente nel rispetto dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3 (Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura) dell'Allegato 5 (Limiti di emissione degli scarichi idrici) alla parte terza del suddetto decreto legislativo.

2. L'autorizzazione agli scarichi di cui al comma 1 è rilasciata, nelle more della messa in esercizio dell'impianto di depurazione finale, al titolare dell'attività da cui origina lo scarico, previa installazione di apposito sistema di campionamento, automatico e in continuo, nonché di pozzetto di ispezione, posto a monte del punto di immissione nel collettore, secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo è responsabile dello scarico fino all'immissione delle acque reflue prodotte nel corpo idrico bagnato.

Art. 18

(Modifica della perimetrazione del Parco naturale di Veio)

1. La perimetrazione del Parco naturale di Veio, istituito con l'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, è modificata secondo la planimetria in scala 1: 10.000 e la relazione descrittiva contenute, rispettivamente, negli allegati A e B alla presente legge.

2. Nel territorio oggetto di ampliamento di cui al comma 1 e fino all'approvazione del Piano dell'area naturale protetta ai sensi dell'articolo 26 della l.r. n. 29/1997 e successive modifiche, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8 della l.r. n. 29/1997 per le Zone A di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), della medesima legge regionale.

3. All'interno del perimetro del Parco è vietata l'attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, in conformità alla normativa vigente.

Art. 19

(Disposizioni in materia di infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche”. Abrogazione della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV” e successive modifiche)

1. Alle procedure autorizzative relative alla costruzione e all’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, si applicano le linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura 20 ottobre 2022, ai sensi dell’articolo 61 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale).

2. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 121:

1) la lettera c) del comma 1 è abrogata;

2) dopo la lettera c) del comma 2, è aggiunta la seguente:

“c bis) l’autorizzazione unica relativa alla costruzione, all’esercizio e alla modifica delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, di media e alta tensione fino a 220.000 Volt, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, fatto salvo quanto previsto dal numero 7 bis, della lettera b) del comma 1, dell’articolo 122.”;

b) dopo il numero 7), della lettera b), del comma 1, dell’articolo 122, è aggiunto il seguente:

“7 bis) il ricevimento della Denuncia di Inizio Lavori (DIL) nonché dell’autocertificazione per la costruzione ed esercizio delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’allegato al D.M. 20 ottobre 2022.”.

3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta linee di indirizzo nei confronti dei comuni al fine di supportare i medesimi nell’adeguamento alle disposizioni di semplificazione dei procedimenti autorizzativi disciplinati dai paragrafi 3 e 4 delle linee guida nazionali.

4. La legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV) e successive modifiche è abrogata.

Art. 20

(Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 “Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico” e successive modifiche)

1. Alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) alla lettera f), le parole “risorse geotermiche” sono sostituite dalle seguenti: “gli utilizzi di risorse geotermiche di interesse locale”;

2) la lettera s) è sostituita dalla seguente:

“s) impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso: impianti definiti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) e successive modifiche, muniti di scambiatori termici interrati, finalizzati al prelievo o alla cessione di calore al terreno, comprensivi di tutte le tubazioni poste sotto la superficie del suolo e sotto l'edificio, sia orizzontali che verticali, nonché le loro connessioni e giunzioni, i collettori e i dispositivi di chiusura e regolazione, incluse le pompe di calore o i dispositivi di scambio termico, posti nel locale tecnico dell'edificio servito;”;

3) la lettera t) è sostituita dalla seguente:

“t) sonda geotermica: dispositivo tecnologico, facente parte di un impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso di cui alla lettera s), progettato per attuare lo scambio termico tra il fluido termovettore di cui alla lettera cc) in esso circolante e il terreno con cui il dispositivo stesso è in contatto. Le sonde geotermiche sono distinte in:

1) sonde geotermiche orizzontali: dispositivi installati all'interno di scavi a sviluppo prevalentemente orizzontale;

2) sonde geotermiche verticali: dispositivi installati all'interno di pozzi verticali appositamente realizzati nel terreno;”;

4) dopo la lettera z), sono aggiunte le seguenti:

“z bis) impianto a pompa di calore geotermica: impianto tecnologico in cui è presente almeno una pompa di calore geotermica, così come definita alla lettera ee). Sono assimilati a tale tipologia di impianti quelli in cui, in alternativa alla pompa di calore, sono presenti scambiatori di calore in sola modalità free-cooling o free-heating geotermici;

z ter) potenza termica: potenza termica nominale della pompa di calore geotermica installata nell'impianto, erogata alle condizioni di riferimento previste dalle pertinenti norme tecniche di prodotto, quali la UNI EN 14511-1:2018 condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore elettrico - parte 1: Termini e definizioni - per le pompe di calore elettriche a compressione di vapore;

z quater) fluido termovettore: fluido circolante nell'impianto a circuito chiuso, impiegato per il trasporto e l'utilizzo del calore;

z quinquies) test di risposta termica o TRT: prova sperimentale che permette di rilevare le proprietà di scambio termico nel sottosuolo, necessarie per il corretto dimensionamento delle sonde geotermiche;

z sexies) pompa di calore geotermica: macchina termica capace di trasferire calore da una sorgente termica a un'altra a temperatura più alta. La pompa di calore geotermica fa parte di un impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso ed è destinata al riscaldamento e raffrescamento dell'edificio servito o, più in generale, alla produzione di acqua calda o refrigerata;

z septies) procedura abilitativa semplificata o PAS: procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.) e successive modifiche;

z octies) registro impianti geotermici: banca dati informatizzata contenente le coordinate geografiche, i dati tecnici e quelli di carattere ambientale relativi agli impianti geotermici.”;

b) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole: “, nonché del decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 30 settembre 2022, n. 378”;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del d.lgs. 22/2010, le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modifiche e all'articolo 826 del Codice civile.”;

c) il comma 3 dell'articolo 4, è sostituito dal seguente:

“3. L'installazione nel sottosuolo di sonde geotermiche effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 22/2010:

a) è considerata attività a edilizia libera ed è realizzata previa comunicazione al comune competente, ai sensi dei paragrafi 11 e 12 dell'allegato del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, fatti salvi gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 e le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7, per impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche:

1) siano realizzati per gli edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

2) abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto e in ogni caso inferiore a 50 kilowatt;

3) siano costituiti da sonde geotermiche che si estendono orizzontalmente, verticalmente, o in entrambe le direzioni, con estensione, se orizzontali, a profondità non superiore a 2 metri dal piano campagna e, se verticali, a profondità non superiore a 80 metri dal piano campagna;

b) è autorizzata mediante Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione degli impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:

1) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna, se verticali, a profondità non superiore a 170 metri dal piano campagna;

2) la potenza termica dell'impianto è inferiore a 100 kW;"

c) è soggetta a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) da presentare alla Città metropolitana di Roma Capitale o alla provincia territorialmente competente ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, per gli altri impianti non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).";

d) all'articolo 5:

1) al comma 2, le parole "è tenuto a registrare presso il RIG, prima dell'avvio dei lavori, il progetto relativo alla realizzazione dell'impianto medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "è tenuto a registrare e inserire nel RIG i dati di progetto relativi alla realizzazione dell'impianto entro trenta giorni antecedenti la data di inizio lavori, nonché a inserire i dati di collaudo nel registro medesimo entro trenta giorni successivi alla data di fine lavori";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2 bis. La Regione effettua, mediante il RIG, il monitoraggio annuale sulla diffusione degli impianti di produzione di calore, di energia, o di entrambi i precedenti da risorsa geotermica, comunicandone l'esito al Ministero competente, ai fini della determinazione dell'energia rinnovabile prodotta.";

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4 bis. Con il regolamento di cui all'articolo 9 sono, altresì, definite le modalità per l'esercizio dei controlli a campione relativamente al rispetto, da parte del proprietario dell'impianto, degli adempimenti previsti dalla presente legge, al fine di verificare la rispondenza tra i dati inseriti nel RIG e gli impianti effettivamente realizzati.";

e) la lettera c), del comma 1, dell'articolo 9, è sostituita dalla seguente:

"c) le caratteristiche del RIG, le relative modalità di registrazione e gestione, nonché le modalità per l'esercizio dei controlli a campione, di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 4 bis, ivi comprese le modalità di registrazione di cui all'articolo 10;"

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale adegua il regolamento regionale, di cui all'articolo 9 della l.r. 3/2016, alle disposizioni di cui al comma 1.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E TUTELA DELLA SALUTE

Art. 21

(Modifica all'articolo 32 bis della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" e successive modifiche, relativo agli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 32 bis della l.r. 11/2016, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Gli enti di cui al comma 3 trasmettono alla Regione e pubblicano sui propri siti istituzionali le liste d'attesa anonimizzate, relative all'accesso alle strutture e ai servizi di cui al presente articolo.”.

Art. 22

(Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 41/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 8, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per le tipologie di strutture di cui al comma 1, lettera b), c) e d), che accolgono prevalentemente persone anziane autosufficienti o con basso bisogno assistenziale, la Giunta regionale, ove necessario, prevede ulteriori requisiti strutturali e organizzativi integrativi, rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11, in relazione anche all’utilizzo di adattamenti della struttura alle esigenze degli ospiti, con soluzioni domotiche e tecnologiche che riguardano la loro sicurezza e autonomia e favoriscono la continuità delle relazioni personali.”;

b) al comma 1 dell’articolo 13:

1) alla lettera a) dopo le parole: “determinato il provvedimento” sono inserite le seguenti: “nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00”;

2) alla fine della lettera b), aggiungere le parole: “e si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 25.000,00”.

Art. 23

(Disposizioni relative alla gestione del debito dei distretti sociosanitari)

1. Le riduzioni imputate ai comuni capofila dei distretti sociosanitari, di cui all'articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), e dell'articolo 47, commi 8 e 9, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la parte concernente le voci di spesa riguardanti gli interventi e i servizi sociali erogati dal distretto sociosanitario, costituiscono un debito strutturale del distretto medesimo.

2. Su proposta dei comuni capofila dei distretti sociosanitari, gli organismi di indirizzo e programmazione di cui all'articolo 44, commi 1 e 2, della l.r. 11/2016, approvano il valore complessivo del debito, di cui al comma 1, nonché la ripartizione delle quote che i comuni componenti il distretto sociosanitario, per la parte di loro spettanza, rimborsano al comune capofila.

Art. 24

(Disposizioni relative alla gestione delle risorse erogate ai distretti sociosanitari)

1. Per gli anni 2024 e 2025, le risorse già erogate dalla Regione ai distretti sociosanitari di cui all'articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e ricognite ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione), non oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 31 dicembre 2023, sono utilizzate dai distretti medesimi, nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione e previa adozione di apposito provvedimento degli organismi di indirizzo e programmazione, di cui all'articolo 44 della l.r. 11/2016, per il rafforzamento dei servizi e degli interventi inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni sociali.

2. Le risorse di cui al comma 1, qualora non utilizzate entro il 31 dicembre 2025, costituiscono un anticipo della quota delle risorse regionali da erogare nell'anno 2026, ai sensi dall'articolo 64, comma 4 bis, della l.r. 11/2016.

Art. 25

(Disposizioni relative all'utilizzo delle risorse del fondo regionale per il rincaro di energia da parte dei distretti sociosanitari)

1. Le risorse del “Fondo regionale per il rincaro di energia” di cui all'articolo 9, commi da 163 a 165 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie), che, a seguito dell'espletamento delle procedure finalizzate all'erogazione dei relativi contributi alle famiglie, ancora residuano agli enti capofila dei distretti sociosanitari, di cui all'articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, possono essere utilizzate dagli enti medesimi per sostenere l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali, nell'ambito dei rispettivi piani sociali di zona distrettuali.

2. Gli enti capofila dei distretti sociosanitari provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute a valere sulle risorse del comma 1, ai sensi dell'articolo 64, comma 4 bis, della l.r. 11/2016.

Art. 26

(Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 “Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale” e successive modifiche)

1. Alla l.r. n. 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 le parole: “, di cui uno con funzioni di Presidente della Consulta,” sono soppresse;
- b) al comma 3 dell’articolo 3, dopo le parole: “con apposito regolamento.” sono inserite le seguenti: “I membri della Consulta eleggono al proprio interno un Presidente.”.

Art. 27

(Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003 n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche)

1. alla l.r. 4/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 bis dell’articolo 9, dopo le parole: “con unico provvedimento” sono inserite le seguenti: “del Direttore della Direzione regionale competente in materia di salute”;
- b) al comma 1 dell’articolo 10, la parola: “annuale” è sostituita dalla seguente: “triennale”.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA, CINEMA, SPORT E SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO

Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 5/2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell’articolo 8, è inserito il seguente:

“2 bis. Le risorse destinate a Film Commission e a Fondazione Cinema, che il piano di cui all’articolo 11 destina a specifiche progettualità, sono erogate dalla Regione a seguito della presentazione di specifica rendicontazione da parte delle medesime Fondazioni.”

b) dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 11, è inserita la seguente: “a bis) l’individuazione delle risorse da destinare a Film Commission e a Fondazione Cinema, indicando quelle finalizzate a specifiche progettualità presentate dalle medesime Fondazioni;”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, relative all’individuazione delle risorse destinate a specifiche progettualità e alla rendicontazione, si applicano a decorrere dall’adozione del Piano annuale degli interventi di cui all’articolo 11 della l.r. 5/2020, relativo all’annualità 2025.

3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 29

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 15/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine del comma 4 bis, dell’articolo 7, sono aggiunte le parole: “Le risorse che il piano di cui all’articolo 14 destina a specifiche progettualità sono erogate dalla Regione a seguito della presentazione di apposita rendicontazione da parte delle associazioni e delle fondazioni.”;
- b) alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 14, dopo le parole: “di cui all’articolo 7” sono aggiunte le seguenti: “, individuando quelle finalizzate a specifiche progettualità presentate dai medesimi enti”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dall’adozione del Programma operativo annuale degli interventi di cui all’articolo 14 della l.r. 15/2014, relativo all’annualità 2025.

3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 30

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie" e successive modifiche, in materia di sport)

1. All'articolo 9 della l.r. 19/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera e-ter) del comma 39, le parole "per la promozione e la realizzazione della Maratona di Roma" sono sostituite dalle seguenti: "per attività di promozione, ulteriori rispetto a quelle previste dalle altre lettere del presente comma, dirette allo svolgimento delle iniziative e delle manifestazioni sportive di cui al comma 38";
- b) alla lettera e-ter) del comma 41, le parole "e la realizzazione della Maratona di Roma" sono sostituite dalle seguenti: "di altre iniziative e manifestazioni sportive sul territorio regionale, anche di rilevanza internazionale".

Art. 31

(Modifica all'articolo 50 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 "Testo unico del commercio", concernente le disposizioni relative ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo)

1. Al comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 22/2019, le parole: "otto volte" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei giorni".

Art. 32

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 2022, n 1 "Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività storiche")

1. Alla l.r. 1/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a) dopo le parole: "settanta anni", sono aggiunte le seguenti: "o cinquanta anni nel caso delle città di fondazione";
- 2) alla lettera c) dopo le parole: "da almeno cinquanta anni", sono inserite le seguenti: "o trenta anni nel caso delle città di fondazione";
- 3) alla lettera d) dopo le parole: "da almeno cinquanta anni", sono inserite le seguenti: "o trenta anni nel caso delle città di fondazione".

b) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1 dopo le parole: "da almeno settanta anni", sono inserite le seguenti: "o cinquanta anni nel caso delle città di fondazione";
- 2) al comma 2 dopo le parole: "da almeno cinquanta anni", sono inserite le seguenti: "o trenta anni nel caso delle città di fondazione".

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento regionale 11 agosto 2022, n. 11 (Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 "Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività storiche"), alle modifiche introdotte dalla presente legge.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 33

(Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2022, n. 18 “Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale” e successive modificazioni)

1. L’articolo 3 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Interventi del Piano straordinario)

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di sviluppo economico e di concerto con gli Assessori competenti nei diversi ambiti di intervento, approva, entro il 30 giugno successivo all’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, il Piano straordinario.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal Piano straordinario:

- a) la Giunta regionale, con propria deliberazione, entro il 31 marzo di ogni anno, destina ai soggetti attuatori le risorse di cui all’articolo 10, ripartite sulla base demografica e della relativa estensione territoriale, nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 2.
- b) i soggetti attuatori, entro 60 giorni dalla adozione della deliberazione della Giunta regionale di ripartizione delle risorse di cui alla lettera a), comunicano alla direzione regionale competente in materia gli interventi, di cui all’articolo 2, da realizzare con le risorse assegnate.

3. Il Piano straordinario individua gli interventi e le opere da realizzare nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 2, sulla base delle proposte formulate dai soggetti attuatori, tenuto conto della strategicità degli stessi rispetto allo sviluppo locale, dei relativi valori attesi di risultato e dell’entità delle risorse assegnate. Alla realizzazione degli interventi e delle opere provvedono i soggetti attuatori, anche mediante il concorso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 4.

4. Il Piano straordinario, in particolare, stabilisce:

- a) gli interventi e le opere, tra gli obiettivi individuati all’articolo 2, che si intendono realizzare in via prioritaria, proposti con i soggetti attuatori;
- b) la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi da realizzare;
- c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi e delle opere, nonché per la concessione degli incentivi di cui al comma 6;
- d) l’ammontare del finanziamento vincolato alla realizzazione dell’intero intervento dell’opera;
- e) le condizioni per la eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;
- f) la tipologia del progetto da realizzare nell’ambito territoriale interessato e le modalità di presentazione;

- g) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi e le modalità di coinvolgimento di quelli di cui all'articolo 1, comma 4, interessati alla realizzazione degli interventi o delle opere;
- h) il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi;
- i) i tempi e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
- j) i tempi e le modalità di restituzione delle somme non impiegate o percepite in eccesso nonché le modalità per l'effettuazione dei controlli;
- k) la quantificazione degli incentivi da concedere mediante appositi avvisi predisposti dai soggetti attuatori ai sensi del comma 6.

5. Alla realizzazione dei singoli interventi e delle opere i soggetti attuatori provvedono mediante procedure a evidenza pubblica e per la concessione degli incentivi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), lettera b), numero 3), lettera c), numeri 4), 8), 11), 12) e lettera d), mediante l'adozione di appositi avvisi.”.

2. L'articolo 4 della l.r.18/2022 è abrogato.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 34

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 2021, n. 18 "Disposizioni per promuovere il settore della moda", relativo al Tavolo intersettoriale regionale della moda)

1. All'articolo 5 della l.r. 18/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "di proposta e coordinamento" sono sostituite dalle seguenti: "consultiva e di coordinamento";

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5 bis. La consultazione di cui al comma 1 può svolgersi anche in modalità telematica e si intende conclusa con la trasmissione alla Direzione regionale competente, entro 5 giorni lavorativi dalla convocazione, delle osservazioni da parte dei componenti del Tavolo".

Art. 35

(Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”)

1. Alla l.r. 17/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 8 è abrogato;
- b) al comma 4 dell'articolo 9, le parole: “, previo parere della CRC,” sono soppresse;
- c) il comma 3 dell'articolo 12 è abrogato;
- d) al comma 6 bis dell'articolo 12, le parole: “, dopo aver acquisito il parere della CRC,” sono soppresse;
- e) al comma 1 dell'articolo 17, le parole: “, previo parere della CRC,” sono soppresse;
- f) al comma 1 dell'articolo 18, dopo le parole: “relativo rilascio.” sono inserite le seguenti: “La cessione può essere frazionata in un massimo di tre lotti.”;
- g) al comma 3 dell'articolo 24, le parole: “in caso di gravi o reiterate inosservanze” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di gravi e reiterate inosservanze commesse nell'ultimo triennio”;
- h) al comma 1 dell'articolo 29, le parole: “, previo parere della CRC,” sono soppresse;
- i) all'articolo 30, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 2, le parole: “previo parere della CRC e” sono soppresse;
 - 2) al comma 5, le parole: “, previo parere della CRC,” sono soppresse;
 - 3) al comma 5 bis, le parole: “, dopo aver acquisito il parere della CRC,” sono soppresse;
- l) al comma 3 dell'articolo 31, le parole: “, previo parere della CRC” sono soppresse;
- m) dopo il comma 4 bis dell'articolo 34, è inserito il seguente:

“4 ter. Le autorizzazioni di cui al comma precedente possono essere rinnovate, previa valutazione di impatto ambientale o verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, per motivate esigenze socio-economiche produttive, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale. Le procedure per il rinnovo sono stabilite dal Regolamento regionale di cui all'articolo 7.”;
- n) al comma 1 dell'articolo 35, le parole: “la CRC ha espresso parere favorevole e” sono soppresse;
- o) l'articolo 36 è abrogato.

Art. 36

(Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 “Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 90/1980 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell’articolo 4, le parole: “, previo parere della commissione di cui all’articolo 40 della presente legge” sono soppresse;
- b) al comma 1 dell’articolo 12, le parole: “, previo parere della commissione di cui all’articolo 40” sono soppresse;
- c) all’articolo 23, le parole da: “Gli importi dovuti” a: “scadenza annua.” sono sostituite dalle seguenti: “L’importo dovuto ai sensi dei commi precedenti è corrisposto anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno e i concessionari sono tenuti a inviare alla struttura regionale competente in materia, entro il 31 gennaio successivo, copia della quietanza dell’avvenuto pagamento.”;
- d) al comma 2 dell’articolo 27, le parole: “sentita la commissione di cui all’articolo 40” sono soppresse;
- e) gli articoli 40, 41, 42, 42 bis e 43 sono abrogati;
- f) al comma 3 dell’articolo 44, le parole “, nonché alle spese per il funzionamento della commissione di cui all’articolo 43 della legge stessa,” sono soppresse.

Art. 37

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, "Legge di stabilità regionale 2020" e successive modifiche, relativo alle misure per lo sviluppo economico e l'attrattività territoriale degli investimenti)

1. All'articolo 4 della l.r. 28/2019, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione svolge la funzione di punto unico di contatto, anche avvalendosi della collaborazione delle province e della Città metropolitana di Roma capitale, per gli investimenti finalizzati all'insediamento, ampliamento o miglioramento di impianti o stabilimenti produttivi o al superamento di crisi aziendali, promuovendo la stipula di accordi di insediamento e sviluppo delle imprese tra l'amministrazione regionale, gli enti locali interessati e i soggetti proponenti nuove iniziative economiche, che si assumano l'impegno di creare nuova occupazione o riqualificare la forza lavoro impiegata, fermi restando gli obblighi discendenti dal principio di stabilità delle operazioni per l'insediamento produttivo beneficiario di risorse provenienti da misure di sostegno agli investimenti.”

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. I progetti di insediamento produttivo oggetto degli accordi di cui al comma 2, di importo pari o superiore a euro 2.000.000,00, sono valutati, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, attraverso una conferenza di servizi decisoria, indetta dalla Regione in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, che si conclude con determinazione motivata, che sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso per la realizzazione e l'esercizio del progetto.”

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Sulla base delle valutazioni della Direzione regionale individuata, per ciascun procedimento, quale amministrazione procedente in relazione al principio di prevalenza, e relativamente alla complessità degli interventi proposti, i progetti di cui al comma precedente sono esaminati, prima dell'indizione della conferenza di servizi decisoria, nell'ambito di una conferenza preliminare indetta dalla Regione, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 241/1990.”;

d) al comma 7, le parole: “delle conferenze di cui al comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “della conferenza di cui al comma 5”;

e) al comma 12, le parole: “al comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 5”.

CAPO VI

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DI LEGGI REGIONALI VARIE

Art. 38

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione e successive modifiche, relativo a ulteriori riduzioni della spesa regionale)

1. Al comma 9 dell'articolo 19 della l.r. 4/2013, le parole da: "solo per" a: "Regione Lazio," sono soppresse.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.



Relazione descrittiva dell'ampliamento della perimetrazione del Parco naturale di Veio.

L'area interessata dall'ampliamento della perimetrazione del Parco naturale di Veio riguarda esclusivamente località del Comune di Magliano Romano. Essa ha una superficie di circa 602 ettari ed è in diretta continuità con il territorio del Parco di Veio.

L'ampliamento consta di due aree:

Area 1

L'ampliamento del perimetro del Parco naturale di Veio si individua, partendo da ovest e muovendosi in senso antiorario, in prossimità del Fontanile Botte, dove il confine si pone in aderenza all'attuale limite del Parco e, attraverso località Marcianello e Monte Maggiore, arriva fino alla SP Campagnanese.

Da qui, il confine prosegue coincidendo con la citata Strada Provinciale, in aderenza all'attuale confine del Parco, fino al punto di unione tra i confini comunali di Magliano Romano, Castelnuovo di Porto e Morlupo.

Il confine si sposta in direzione nord-est e coincide con il confine comunale tra Magliano Romano e Morlupo, per poi combaciare con l'alveo del Fosso Passetto Morlupo, fino a località Valle le Piane, e proseguire in direzione sud, arrivando a località Ara Nova, per poi dirigersi verso ovest, seguendo la strada Comunale della Stazione fino al Fontanile Pierta.

Da questo punto, il confine coincide con l'alveo del Fosso della Cornoca, che più a monte verso nord prende il nome di Fosso Attici. Segue successivamente, attraverso l'impluvio, fino a monte Sassone per attestarsi, per un breve tratto, sulla SP Magliano Romano.

Da qui, prima in direzione ovest, poi in direzione nord, attestandosi per un tratto in coincidenza dell'alveo del Fosso delle Pastinelle, arriva fino alla località in prossimità del già citato Fontanile Botte, dove si ricongiunge per chiudere il perimetro.

Area 2

L'ampliamento del perimetro del Parco naturale di Veio, in aderenza al confine del Parco, che coincide con l'alveo del Fosso di Ruinasse, muovendosi in senso antiorario verso est, ricomprende Prato Caselle, costeggiando la strada comunale di Caselle, per piegare poi verso nord seguendo il fosso delle Valli, sino all'incrocio con la Strada Comunale della Mola, in prossimità del centro storico di Magliano Romano, che in ogni caso resta escluso dall'ampliamento. Da lì prosegue verso est, seguendo il confine della strada Comunale di Cavola Giorgi, che segue nel tratto che si dirige verso ovest, in prossimità della località Costa Grigia, per poi piegare verso sud, sino ad arrivare nuovamente a incrociare il fosso di Ruinasse, dove si ricongiunge per chiudere il perimetro, ricomprendendo parzialmente al suo interno le località S. Donato, Prato Caselle e Costa Grigia.

Proposta di legge regionale concernente: *“Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo”*.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente PL si compone di n. 7 Capi e di n. 39 articoli, compresa l’entrata in vigore, contenenti norme prevalentemente a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.

Il **Capo primo**, che si compone di n. 8 articoli, contiene norme atte a dare esecuzione a impegni assunti con il Governo, a seguito di specifiche osservazioni da parte di quest’ultimo.

Specificatamente, **l’articolo 1** modifica l’art. 10-bis della l.r. 6/2002, relativo all’istituzione del ruolo professionale degli avvocati della Regione. In particolare, si dettagliano criteri più puntuali per l’accesso alla struttura dell’Avvocatura regionale da parte del personale interno in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, tenuto conto delle osservazioni del Ministero della Giustizia, prot. n. DAR 0020305 del 6 settembre 2023.

L’articolo 2 modifica l’articolo 64, relativo al Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, della l.r. 39/2002 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali, sulla gestione delle risorse forestali), inserendo direttamente tra i contenuti del Piano l’individuazione delle modalità applicative della tecnica del fuoco prescritto.

L’articolo 3 modifica alcuni commi dell’articolo 9 della l.r. n. 19/2022, in particolare:

- a) i cc. 28 e 29, relativi all’indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali, sono abrogati. Al riguardo, il Ministero della Salute ha osservato che le disposizioni regionali non sono in linea con la normativa statale di riferimento poiché, fino a quando non verrà stipulato l’accordo collettivo nazionale (art. 8, c. 2, d.lgs. 502/1992 e successive modifiche), l’indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 153/2009 sulla base delle normative vigenti. In attesa della stipula del suddetto accordo si applicano le disposizioni previgenti. Inoltre, considerato che la Regione è impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario e che qualsiasi intervento della Regione deve rispettare il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria e il principio di coordinamento della finanza pubblica, si pone il problema della congruità della copertura della spesa “necessaria” (art. 81, terzo comma, Cost.), considerato che un impegno di risorse per prestazioni “non essenziali” ridurrebbe corrispondentemente le risorse per quelle essenziali. Conseguentemente, la Regione si è impegnata ad abrogare i commi 28 e 29 dell’art. 9 della l.r. 19/2022;
- b) il c. 30, che modifica il c. 1 dell’art. 17-bis della l.r. n. 4/2003 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali), è modificato. Al riguardo, il Ministero della Salute sostiene che il riferimento “al sostegno per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro” previsto dalla norma regionale desta perplessità, considerato che il costo dei singoli fattori produttivi sostenuto dalle strutture private accreditate non è oggetto di remunerazione ai sensi del d.lgs. 502/1992. L’impegno della Regione,

Proposta di legge regionale concernente: *“Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo”*.

dunque, è di modificare il c. 1 dell’art. 17 bis della l.r. 4/2003, nel senso di sopprimere le parole “, nonché il sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche al fine di ridurre il dumping contrattuale”;

- c) il c. 43, lett. b), che modifica il c. 3-quater dell’art. 21 della l.r. n. 30/1998 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale), è modificato. A parere del Ministero dell’Interno, la disposizione regionale è censurabile con riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere g) ed h), della Costituzione, poiché tra le autorità che procedono all’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada, rientrano numerosi organi statali, che il legislatore regionale non potrebbe autonomamente gravare del suddetto obbligo informativo, ricorrendo ad un’appendice procedimentale estranea alla disciplina dettata dallo stesso Codice. L’impegno della Regione, dunque, consiste nel sopprimere, al c. 3-quater dell’art. 21 della l.r. 30/1998, come introdotto dall’art. 9, c. 43, lett. b), della l.r. 19/2022, le parole “nonché delle sanzioni previste dal d.lgs. 285/1992,” in modo da sgravare gli organi statali dall’obbligo di dare notizia delle sanzioni applicate in violazione del Codice della strada all’amministrazione che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio di servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali;
- d) la lett. b) del c. 70, che modifica il c. 2 dell’art. 6 della l.r. n. 7/2017 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), relativo al cambio di destinazione d’uso degli interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione, è modificato. Al riguardo vi sono state varie osservazioni da parte del Ministero della Cultura, in considerazione delle quali la Regione si è impegnata alla modifica della norma regionale;
- e) la lett. a) del c. 81, che modifica il c. 110 dell’art. 22 della l.r. n. 1/2020 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione), relativo alla mancata ricollocazione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dagli enti di area vasta, ancorché in fase di scioglimento e in liquidazione alla data del 31 dicembre 2014, è abrogata. Al riguardo, il MEF ha affermato che la norma in esame ha esteso ai dipendenti a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dagli enti di area vasta che non possono essere ricollocati ai sensi dell’art. 1, c. 614, della l.r. 190/2014, ancorché in fase di scioglimento o in liquidazione alla data del 31 dicembre 2014, le procedure di mobilità di cui all’art. 1, c. 568 bis, della legge n. 147/2013, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, c. 614, della legge n. 190/2014. Secondo il Ministero non è chiaro come l’attuale previsione dell’estensione a tali dipendenti si coordini con i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche da adottarsi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 e 25 del d.lgs. n. 175/2016. In forza di ciò, il Ministero ritiene che la norma regionale sia in contrasto con la normativa vigente in materia di ricognizione del personale in servizio finalizzato alla individuazione di eventuali eccedenze, recata dall’art. 25 del d.lgs. 175/2016, risultando suscettibile di porsi in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. in materia di ordinamento civile. L’impegno della Regione consiste nel far venir meno le modifiche apportate all’art. 22, c. 110, della l.r. 1/2020, abrogando il c. 81, lett. a), dell’art. 9, della l.r. n. 19/2022;
- f) i cc. 99 e 100, relativi alla realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sulla salute di genere e sulle patologie specifiche, sulle relative differenze nella prevenzione e nel trattamento nonché per la formazione professionale permanente del personale medico e sanitario, sono abrogati. Al riguardo il Ministero della Salute ritiene che le suddette disposizioni, laddove prevedano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale per finanziare campagne di sensibilizzazione e informazione

Proposta di legge regionale concernente: *“Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo”*.

sulla salute di genere e su patologie specifiche, garantendo un livello di assistenza supplementare, violerebbero il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria quale principio di coordinamento della finanzia pubblica e conseguentemente l’art. 117, terzo comma, Cost. L’impegno regionale consiste nell’abrogazione dei cc. 99 e 100 dell’art. 9 della l.r. 19/2022;

- g) i cc. 101 e 102, relativi alla promozione della prevenzione della fibromialgia, sono abrogati. Il Ministero della Salute ha osservato che in materia di prevenzione della fibromialgia il legislatore statale, con l’art. 1, c. 972, della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), ha istituito un fondo per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia con una specifica dotazione da ripartire tra tutte le Regioni e, pertanto, ha invitato la Regione ad utilizzare le risorse del fondo predetto per finanziare gli interventi in questione, trattandosi di risorse vincolate all’individuazione di Centri che si occupano della realizzazione di studi clinici, aspetti epidemiologici, diagnosi e cura della fibromialgia. L’impegno regionale consiste nell’abrogazione dei commi 101 e 102 dell’art. 9 della l.r. 19/2022.
- h) i cc. da 107 a 110, relativi alla promozione di programmi di esercizio fisico quali strumenti a supporto della medicina preventiva e riabilitativa a favore di persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili o a rischio di patologie, sono abrogati. Il Ministero della Salute ha osservato che, con riferimento al comma 107, appare difficilmente dimostrabile il beneficio clinico prodotto dalla pratica dell’esercizio clinico e, di conseguenza, desta perplessità l’individuazione dello stesso quale requisito di accesso ai programmi in questione della prescrizione medica (risultando anche in contrasto con il d. lgs 36/2021 “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”). Inoltre, non risultano indicate le misure di natura finanziaria mediante le quali la Regione intende assicurare la copertura degli oneri accessori connesse all’intervento in questione. Infine, la disposizione del comma 108 riduce l’alveo dei professionisti titolati alla somministrazione dei programmi di esercizio fisico che è più ampio ai sensi della normativa nazionale vigente. In considerazione di tali osservazioni, la Regione si è impegnata ad abrogare i commi da 107 a 110;
- i) il c. 120, che introduce l’art. 31-bis della l.r. n. 53/1998 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), è modificato, a seguito delle osservazioni, in particolare, del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- l) il c. 121, che introduce l’art. 64-bis della l.r. n. 39/2022 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), relativo all’applicazione e pianificazione ai fini della prevenzione incendi del fuoco prescritto, è abrogato. Al riguardo, il Ministero della Difesa ha osservato che la disciplina della tecnica del fuoco prescritto prevista dall’articolo 64-bis della l.r. 39/2002 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), introdotto dall’art. 9, c. 121, della l.r. 19/2022, per quanto attiene agli aspetti di detta disciplina afferenti alla materia protezione civile, oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma della Costituzione, presenti aspetti di difformità rispetto alla disciplina di principio dettata dalla normativa statale, dettata dall’art. 4, c. 2 bis, della legge n. 353/2000. La Regione si è impegnata ad abrogare il c. 121 dell’art. 9 della l.r. 19/2022;
- m) la lett. a) del c. 135 che modifica l’art. 12 della l.r. n. 17/2004 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche), è

Proposta di legge regionale concernente: *“Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo”*.

modificato. Al riguardo, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica afferma che, pur trattandosi di legislazione di tipo residuale (attenendo all’esercizio di poteri pianificatori in materia di cave e torbiere), la durata di proroga trentennale prevista dalla norma regionale appare eccessiva e, comunque, in contrasto con quanto previsto dal c. 4 dell’art. 12 della l.r. n. 17/2004, che prevede una durata massima di venti anni dell’autorizzazione per attività di coltivazione di cava e torbiera. Il Ministero rammenta che la versione originaria della l.r. 17/2004 prevedeva una proroga di 5 anni per consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale. Successivamente, con la l.r. 7/2011 tale periodo è stato incrementato fino ad un massimo di 10 anni. Con la norma attuale, pertanto, il periodo di proroga è passato, di fatto, da 5 a 30 anni;

- n) i cc. 146 e 147, relativi alla promozione di programmi di screening condotti sulla popolazione in materia di prevenzione e cura delle neoplasie polmonari, sono abrogati. Al riguardo, il Ministero della Salute ha osservato che qualora la Regione, con la disposizione in esame, avesse voluto prevedere programmi di prevenzione collettiva, i programmi di screening per le neoplasie polmonari non rientrano tra quelli garantiti a carico del SSN dalla lettera F8 dell’Allegato 1 al DPCM 12 gennaio 2017 e, pertanto, la disposizione in esame configurerebbe una prestazione aggiuntiva di assistenza che la Regione, essendo soggetta alla disciplina dei piani di rientro dai disavanzi, non può erogare neanche attraverso risorse proprie. La Regione si è impegnata ad abrogare i cc. 146 e 147 dell’art. 9 della l.r. 19/2022.

L’articolo 4 modifica il c. 1 dell’art. 2 e il c. 1 dell’art. 8 della l.r. n. 7/2023 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità), a seguito delle osservazioni:

- a) del Ministero per le disabilità (violazione del principio di non discriminazione e di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, determinata dalla previsione dell’applicazione in favore delle sole persone con disabilità residenti, domiciliate - anche temporaneamente - o aventi stabile dimora nel territorio regionale, con esclusione dal perimetro applicativo delle persone presenti nel territorio regionale occasionalmente o non aventi stabile dimora; la norma è in contrasto con la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e, di conseguenza, con l’art. 117 della Costituzione, ove prevede che la potestà legislativa regionale deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali);
- b) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in relazione al mancato calcolo degli oneri riflessi da corrispondere in favore del Garante con conseguente importo a copertura da integrare, di cui alla nota del MEF, prot. n. 219123 del 23/08/2023.

L’articolo 5 apporta delle modifiche alla l.r. n. 20/2023 (Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”). In particolare, le modifiche sono consequenziali alle seguenti osservazioni (nota DAR prot. n. 518 del 11 gennaio 2024, relative alle osservazioni del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. RL n. 938 del 10 gennaio 2024):

Proposta di legge regionale concernente: *“Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo”*.

- a) per quel che concerne la lettera a), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha osservato che, al c. 2, lett. b), dell’art. 3 della legge in oggetto, diversamente da quanto riportato all’art. 12, c. 1, d.lgs. n. 79/1999 (per cui: “alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere (...) passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento”), viene indicata l’ipotesi generica “al termine di utilizzazione dell’utenza”. Il Ministero, quindi, ha richiesto una specificazione della casistica o la rimozione della stessa, così da allineare la norma regionale alle fattispecie contemplate dal legislatore nazionale. In aggiunta, il Ministero ha eccepito che al c. 5 del medesimo art. 3, non è richiamato, ai fini della determinazione del termine ultimo, il rimando alla normativa nazionale. Invece, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha eccepito che la lett. c) del c. 2 dell’art. 3 estende l’applicabilità della disciplina regionale anche alle ipotesi di revoca e risoluzione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in quanto va ad incidere su una materia riconducibile all’ordinamento civile ex art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione;
- b) per quel che concerne la lett. b), in relazione al termine fissato nell’art. 11 della legge in oggetto (entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha evidenziato che l’art. 12 del d.lgs. n. 79/1999 stabilisce che le procedure di assegnazione in argomento siano avviate in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023;
- c) per quel che concerne la lettera c), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha evidenziato che l’art. 14, c. 5, lett. a), della legge in oggetto, dispone che agli operatori economici di cui all’art. 9, comma 1, lettera a) della medesima legge, “non è consentito partecipare alla gara (...) avvalendosi delle capacità di altri soggetti”. Per il Ministero ciò comporta un potenziale limite alla concorrenza. Inoltre, il Ministero per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR ha eccepito che il predetto divieto si pone in contrasto con il principio di cui all’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, nonché con le disposizioni del diritto dell’Unione Europea in materia di appalti e concessioni;
- d) per quel che concerne la lettera d), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha eccepito che, tra i criteri di valutazione delle proposte progettuali, l’art. 16 della legge in oggetto, non individua alcun criterio riferito al “miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso”.

Per quanto sopra, dunque, l’impegno della Regione è stato di modificare la l.r. n. 20/2023.

L’articolo 6 modifica l’art. 2 della l.r. n. 22/2023, (Disposizioni per la promozione degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)), al fine di garantire il rispetto della normativa primaria e secondaria in materia, secondo la quale la ripartizione delle risorse statali destinate ai percorsi formativi è stabilita dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 6 dicembre 2023, n. 236, nonché, annualmente, dai decreti direttoriali di ripartizione delle risorse medesime. Le modifiche sono effettuate in virtù dell’impegno preso dal Presidente della Regione con nota prot. n. 134635 del 30 gennaio 2024.

L’articolo 7 dispone l’abrogazione del c. 7 dell’art. 23 della l.r. n. 23/2023 (Legge di stabilità regionale 2024), concernente le modifiche alla l.r. n. 17/2015, relativo alla salvaguardia del personale delle società controllate dalle Province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale. L’abrogazione è consequenziale

Proposta di legge regionale concernente: *“Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo”*.

alle osservazioni del Ministero della Pubblica Amministrazione per cui la disposizione regionale in esame, che proroga ulteriormente i termini di durata degli elenchi di cui alla l.r. 17/2015, rimanda ad un complesso normativo già abrogato e che la sopravvenuta disciplina nazionale di cui all’art. 25 TUPS ha esaurito i cui effetti dal 01.10.2023. Per il Ministero, inoltre, la disposizione in esame, incidendo su processi di mobilità del personale di società partecipate, ha disciplinato una fattispecie che rientra nella materia dell’ordinamento civile di esclusiva competenza legislativa statale.

L’articolo 8 modifica il c. 5 dell’art. 5 della l.r. 5/2024 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare), a seguito delle osservazioni del Ministero per la disabilità (prot. DAR n. 8809 del 21 maggio 2024), che ha rilevato come, nella formulazione del c. 5 citato, vi fosse la possibilità da parte del caregiver di sostituirsi automaticamente alla persona con disabilità nell’ambito della valutazione, definizione e realizzazione del Piano personalizzato, qualora la persona disabile non fosse in grado di effettuare in autonomia le proprie scelte. Invece, il caregiver familiare deve fungere da facilitatore e supportare il processo decisionale della persona con disabilità, anche intellettuale, tenendo conto quindi delle preferenze espresse dalla persona. Pertanto, considerato il rischio che la norma regionale comprimesse la possibilità di scelta della persona con disabilità, è stata richiesta la modifica normativa.

Il Capo secondo, che si compone di n. 2 articoli, contiene disposizioni in materia di governo del territorio.

All’**articolo 9** sono apportate delle modifiche all’art. 2, c. 1, della l.r. n. 5/2002 (Comitato regionale per i lavori pubblici), al fine di prevedere, per alcuni componenti titolari del Comitato con incarico apicale, i relativi delegati e rendere, in tal modo, più funzionale l’operatività del Comitato.

L’articolo 10 reca modifiche all’articolo 5 della già citata l.r. n. 20/2023 (Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei”), modificando il termine da cinque a quattro anni prima della scadenza della concessione, al fine di dare maggior tempo al concessionario uscente per la redazione del rapporto di fine concessione, tenuto conto che la l.r. n. 20/2023 è entrata in vigore lo scorso dicembre 2023.

Il Capo terzo, che si compone di n. 10 articoli, contiene disposizioni in materia di agricoltura, ambiente e transizione energetica.

All’**articolo 11** sono apportate varie modifiche alla l.r. n. 38/1999, in particolare:

- con la lettera a), che prevede l’inserimento del comma 3bis dopo il comma 3 dell’art. 54 della l.r. 38/1999, si determina la possibilità per gli eredi di procedere con frazionamenti che consentano loro

Proposta di legge regionale concernente: *“Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo”*.

di usufruire di parte proporzionale dei terreni e dei fabbricati, secondo quanto già previsto dall’art. 30, c. 10, del DPR n. 380/2001;

- con la lettera b), si interviene sull’art. 55 (Edificazione in zona agricola), al fine di rendere coerenti i contenuti della normativa regionale in materia di balconi, tettoie e porticati con il citato DPR n. 380/2001. Inoltre, si consente la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, quali frazionamenti ed accorpamenti su immobili esistenti e legittimi in zona agricola e nei comuni rientranti nel cratere sismico, anche ai soggetti non imprenditori agricoli o coltivatori diretti. È, altresì, stabilita la soppressione delle parole “purché ricadenti all’interno dello stesso territorio comunale”, con riferimento alla possibilità per l’azienda agricola di comprendere lotti attigui ai fini del raggiungimento della dimensione del lotto minimo superiore a 30 mila metri quadrati. È stabilita, infine, la possibilità di ricomprendere nell’alveo degli annessi agricoli anche i locali per la conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione e punto vendita dei prodotti dell’azienda agricola, i relativi uffici per la gestione funzionale e amministrativa, ivi compreso l’archivio documentale di cui alle norme sulla multi imprenditorialità e multifunzionalità in agricoltura;
- con la lettera c), intervenendo sull’art. 57 (Piani di utilizzazione aziendale), si intende chiarire che gli interventi consentiti attraverso il PUA agricolo sono cumulabili tra loro, così da fugare i dubbi interpretati dei soggetti autorizzanti i medesimi PUA. È stabilito, altresì, che, al fine della riduzione del consumo di suolo, il recupero obbligatorio dei manufatti esistenti, ai sensi dell’art. 55, può essere effettuato anche su manufatti legittimamente realizzati o legittimati e può prevedere l’autorizzazione al recupero, in deroga al lotto indicato nel c. 5 dell’art. 55, mantenendo la relativa ruralità attraverso la presentazione di un PUA con cambio di destinazione d’uso in abitazione rurale. Inoltre, si intende implementare la documentazione a corredo del PUA col documento preliminare della convenzione da sottoscrivere tra le parti, in modo da garantire una più rapida applicazione degli effetti dell’approvazione del PUA medesimo. Infine, è previsto che la Commissione agraria (di cui al c. 6 dell’art. 57) si esprima anche in merito alla verifica del rilascio della certificazione di imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), per i soli PUA di competenza.

L’**articolo 12** modifica l’art. 18 della l.r. n.12/2016, (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), al fine di differire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025 la richiesta di rinnovo dei contratti di affitto di fondi rustici appartenenti alla regione da parte dei conduttori. Tale differimento si rende necessario per permettere a coloro che non avessero ancora provveduto, o i cui contratti non siano erano andati in scadenza nel periodo dovuto, il rinnovo dei suddetti contratti con le agevolazioni previste e in linea con l’obiettivo previsto dalla norma di massima valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo.

L’**articolo 13** modifica l’art. 13 della l.r. n. 4/2008 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell’acquacoltura), relativo a disposizioni in materia di impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati. Si ricorda che, ai sensi del c. 1 dell’art. 13 della legge predetta, al fine di contenere l’impatto sull’ambiente derivante dall’attività di acquacoltura marina, nei siti costieri riparati possono essere rilasciate concessioni demaniali per l’esercizio di tali attività, nel limite massimo del 3% della superficie complessiva di ciascun sito. Il limite del 3%, tuttavia,

Proposta di legge regionale concernente: *“Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo”*.

sembrerebbe non dare sufficienti garanzie di tutela ambientale e, peraltro, pone sullo stesso livello le diverse attività di acquacoltura, siano esse rivolte all’allevamento dei pesci che all’allevamento dei mitili. È, invece, oramai patrimonio tecnico-scientifico consolidato, il fatto che l’attività di mitilicoltura, diversamente dalla piscicoltura, non abbia significativo impatto ambientale quando l’allevamento viene condotto nel rispetto delle ordinarie regole concessorie. Pertanto, con la modifica prevista si dispone espressamente che, nell’unico sito riparato individuato (golfo di Gaeta), l’inibizione alle concessioni a scopo di piscicoltura e la riduzione complessiva della superficie destinabile a molluschicoltura è stabilita nell’1,54% della superficie totale.

Con l’**articolo 14**, che modifica l’art. 8 della l.r. n. 1/2020 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione), concernente le procedure autorizzative in agricoltura, si intende semplificare, velocizzare e, soprattutto, dare certezza in merito all’esito dei piani di miglioramento aziendali presentati dagli operatori agricoli che possono prevedere, per la loro valutazione e approvazione, la presentazione di un Procedimento Unico ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, anche corredato da un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA), che assolvano alle funzioni previste dall’art. 57 della l.r. n. 38/1999. La norma introdotta dispone, in particolare, qualora il comune risulti inadempiente a fronte delle proprie competenze stabilendo, in un’ultima analisi, l’esercizio del potere sostitutivo da parte della Giunta regionale.

L’**articolo 15** dispone al fine di promuovere il settore orto florovivaistico, tenuto conto che negli ultimi anni l’impresa vivaistica ha subito una forte evoluzione anche nell’offerta dei prodotti e servizi alla clientela e, pertanto, è sempre più marcata l’esigenza per gli operatori di offrire prodotti di complemento adeguati. Con la norma regionale, dunque, si prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, siano individuati i prodotti del settore oggetto di commercializzazione, ricompresi nelle categorie merceologiche relative ai prodotti agricoli vivi, ai prodotti agricoli derivati, al materiale da propagazione proveniente dalla propria azienda o da fornitori terzi e ai prodotti complementari all’attività principale.

L’**articolo 16** modifica la l.r. n. 8/1986 (Istituzione dell’albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici), con l’obiettivo, in primis, di risolvere le criticità relative al conferimento degli incarichi di perito ed istruttore demaniale per le operazioni di istruttoria e verifica degli atti demaniali e sistemazione delle terre di uso civico emerse dopo la modifica introdotta con l’art. 9, comma 6, lett. a), della l.r. n. 19/2022 alla l.r. 8/1986. Con tale ultima modifica legislativa, che ha attribuito alla Regione la competenza per la nomina degli istruttori e periti demaniali, precedentemente esercitata dagli enti gestori dei diritti civici, si sono presentate alcune criticità, anche in ambito applicativo. Tenuto conto che i Comuni e gli enti gestori degli usi civici hanno ripetutamente lamentato ritardi con pesanti ricadute sui territori, le modifiche previste – anche in virtù del principio di sussidiarietà verticale – riattribuiscono la competenza della nomina dei periti per le operazioni di sistemazione delle terre e di verifica demaniale agli enti gestori e lasciando la competenza della Regione solo per la nomina degli istruttori. Conseguentemente, si prevede un adeguamento del r.r. n. 9/2018 e si introduce una norma transitoria in base alla quale, nelle more

Proposta di legge regionale concernente: *“Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo”*.

dell’adeguamento del regolamento, il conferimento degli incarichi relativi alle istruttorie demaniali è affidato agli enti gestori degli usi civici.

L’**articolo 17** prevede l’inserimento di una norma transitoria concernente le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia, ritenuta necessaria al fine di chiarire l’iter autorizzatorio applicabile alle aziende insediate, nelle more della risoluzione di problematiche connesse agli impianti e alle infrastrutture consortili. A tal fine, sono dettati i criteri e i valori limite da rispettare per il rilascio dell’autorizzazione provvisoria facendo espresso rinvio all’art. 124, c. 6, del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’Ambiente), che demanda alla Regioni la possibilità di disciplinare “le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse”.

L’**articolo 18** prevede l’ampliamento del Parco naturale di Veio, istituito con la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a). L’ampliamento ricade nel territorio ricompreso nel Comune di Magliano Romano e prevede l’inserimento di una superficie di circa 600 ettari. Le aree in ampliamento sono caratterizzate da un elevato livello di naturalità e risultano in stretta continuità con aree del parco di notevole rilevanza ambientale e di interesse conservazionistico per la presenza di ecosistemi boschivi estesi, praterie naturali e corsi d’acqua caratterizzati da un buon livello di qualità delle acque e funzionalità fluviale. Inoltre, in queste aree sono presenti due importanti siti di interesse archeologico e artistico culturale legati all’area del “Casale” ed in particolare alle due chiese rupestri di Sant’Anna e della Grotta degli Angeli. Le nuove disposizioni fanno seguito alla conferenza per la redazione del documento di indirizzo, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della l.r. 29/1997, alla quale hanno partecipato gli Enti territoriali territorialmente coinvolti dalla proposta di ampliamento (Comune di Magliano Romano e Città Metropolitana di Roma Capitale).

L’**articolo 19** interviene al fine di uniformare la normativa regionale alle Linee Guida di cui al decreto 20 ottobre 2022 del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura, inerenti alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica. Al comma 1, nelle more dell’adozione di un nuovo testo regionale in materia di costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica di competenza regionale, è ribadita l’entrata in vigore e l’immediata applicabilità delle citate Linee Guida. Al comma 2, si prevede la modifica degli artt. 121 e 122 della l.r. n. 14/1999, per adeguare il loro contenuto a quanto previsto dalle Linee Guida, in particolare per uniformare le funzioni già delegate alle province in materia di autorizzazione degli elettrodotti non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonché inserendo tra le funzioni attribuite ai comuni il ricevimento delle istanze relative alle Denuncia di Inizio Lavori (DIL) e dell’autocertificazione per la costruzione ed esercizio delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica. Al comma 3, si prevede da parte della Giunta regionale l’adozione di linee di indirizzo nei confronti dei comuni, al fine di supportare i medesimi nell’adeguamento alle disposizioni di semplificazione dei procedimenti autorizzativi

Proposta di legge regionale concernente: *“Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo”*.

disciplinati dalle Linee Guida e, infine, al comma 4, si propone di abrogare la legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, ritenuta non conforme alle nuove disposizioni di cui alle succitate Linee Guida nazionali.

Con l’**articolo 20** sono apportate modifiche alla l.r. n. 3/2016 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico), relativamente alle applicazioni geotermiche minori, generalmente utilizzate da privati cittadini per il raffrescamento e il riscaldamento di edifici, serre e impianti sportivi. Tali applicazioni vengono distinte, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 22 del 2010, in due tipologie:

- a) quelle che consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenute mediante l’esecuzione di pozzi di profondità sino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde anche per l’eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla;
- b) quelle effettuate tramite l’installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo, senza effettuare il prelievo e la re-immissione nello stesso di acque calde o fluidi geotermici.

Le modifiche normative introdotte sono necessarie per adeguare la l.r. n. 3/2016 alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 378/2022 e riguardano solamente l’installazione delle sonde geotermiche

Il **Capo quarto**, che si compone di n. 7 articoli, contiene disposizioni in materia di politiche sociali e tutela della salute.

Con l’**articolo 21** si modifica l’art. 32-bis della l.r. n. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), relativo agli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati. Le strutture e i servizi che erogano prestazioni socioassistenziali finanziate dalla Regione sono autorizzati e accreditati dai Comuni e dai distretti sociosanitari. È stabilito che gli enti locali, oltre alla pubblicazione sui propri siti istituzionali, trasmettano alla Regione le liste d’attesa anonimizzate relative all’accesso alle strutture e ai servizi socioassistenziali di propria competenza, in modo da verificare il relativo fabbisogno assistenziale e programmare eventualmente, le tipologie di servizio dove incentivare i finanziamenti, nell’ambito delle risorse disponibili.

Con l’**articolo 22** sono apportate modifiche alla l.r. n. 41/2003 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali), con l’obiettivo di garantire che l’applicazione di tecnologie e metodologie proprie dell’elettronica e dell’informatica alle strutture residenziali che ospitano persone anziane autosufficienti o con basso bisogno assistenziale, integri i requisiti strutturali e organizzativi delle stesse. Si introduce anche una disciplina sanzionatoria, in caso di irregolarità o di gravi e ripetute violazioni dei requisiti predetti.

Con l’**articolo 23** sono dettate disposizioni relative alla gestione del debito dei distretti sociosanitari. Ai sensi dell’art. 16 del DL n. 95/2012, gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica, ai

Proposta di legge regionale concernente: *“Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo”*.

fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, con un taglio delle spese stabilito con decreto. L’ammontare di tale concorso finanziario è determinato tenendo conto anche dell’analisi della spesa, in base alla quale i trasferimenti dovuti dallo Stato vengono ridotti. Nel caso dei distretti sociosanitari, il comune capofila effettua pagamenti anche per conto del Distretto e non solamente del comune singolo. In tale circostanza, le riduzioni sono applicate a tutti i comuni compresi nella gestione associata, proporzionalmente alla quota di spesa ad essi riferibile. In virtù di quanto evidenziato, il comma 1 del presente articolo stabilisce che la riduzione imputata al comune capofila, per la parte riconducibile alle maggiori spese riguardanti gli interventi e i servizi sociali erogati dal Distretto sociosanitario, costituisce un debito strutturale del Distretto sociosanitario e non dell’ente capofila singolarmente. Nel comma 2 è stabilito che gli organismi istituzionali di indirizzo e programmazione, su proposta del comune capofila, approvano il valore complessivo del debito e la ripartizione delle quote tra i comuni del Distretto che dovranno rimborsare.

L’**articolo 24** reca disposizioni relative alla gestione delle risorse erogate ai distretti sociosanitari. Il c. 7 dell’art. 14 della l.r. n. 1/2020 aveva come finalità quella di incrementare la spesa sociale dei distretti sociosanitari, consentendo l’utilizzo delle risorse finanziarie erogate dalla Regione per l’attuazione dei piani sociali di zona antecedentemente all’approvazione del piano sociale regionale (anni 2014-2019) e non oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti, previa ricognizione delle stesse. L’arco temporale per l’utilizzo delle risorse era il triennio 2020-2022. Ad un’ultima ricognizione effettuata dalla Giunta regionale coi dati relativi al 2023, risulta che alcuni distretti hanno ancora a disposizione risorse che potrebbero utilizzare, per gli anni 2024 e 2025, ai fini dell’implementazione dei servizi e degli interventi sociali, risorse che risultano stimate dalla struttura competente in materia in circa euro 4,3 milioni. È stabilito, altresì, che se non utilizzate le risorse predette entro fine anno, le stesse costituiscono un anticipo della quota delle risorse regionali assegnate nell’anno successivo.

L’**articolo 25** dà la possibilità agli enti capofila dei distretti sociosanitari di utilizzare le risorse residuali del fondo regionale per il rincaro di energia, al fine di sostenere l’erogazione dei servizi essenziali delle prestazioni socioassistenziali. A settembre del 2023, è stata condotta una prima ricognizione sullo stato di erogazione del fondo e ancorché 12 distretti sociosanitari hanno impiegato interamente i fondi assegnati, per gli altri invece vi sono residui stimati dalla struttura regionale competente in 3,2 milioni di euro.

Con l’**articolo 26** sono apportate delle modifiche alla l.r. n. 6/2006 (Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale), al fine di ricondurre il Presidente della Consulta ad essere espressione dell’organo e non del Consiglio regionale.

Con l’**articolo 27** sono apportate delle modifiche alla l.r. n. 4/2003 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali), in particolare:

Proposta di legge regionale concernente: *“Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo”*.

- la modifica della lettera a) nasce dall’esigenza di snellimento e di semplificazione della procedura relativa alla voltura dell’accreditamento, qualora la struttura sia anche accreditata;
- la modifica della lettera b) consente ai soggetti autorizzati all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di inviare con cadenza triennale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 4/2003.

Il Capo quinto, che si compone di n. 10 articoli, contiene disposizioni in materia di cultura, cinema, sport e sviluppo socio-economico del territorio.

In particolare, con le modifiche alla l.r. n. 5/2020 (Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo) di cui all’**articolo 28**, si intende dare vita a un processo formale col quale sollecitare gli enti da essa partecipati a proporre e realizzare progetti specifici che rispondano a determinate esigenze o obiettivi strategici in linea con le politiche regionali. Inoltre, per essere in linea con le funzioni di controllo proprie della Corte dei Conti, si vuole soddisfare l’esigenza di monitorare continuamente l’assetto degli organismi partecipati al fine di verificare l’efficienza degli stessi o l’eventuale necessità di attuare ulteriori operazioni di razionalizzazione della spesa e garantire che le risorse regionali conferite rispondano sia agli obiettivi perseguiti dalla Regione e che siano commisurate, in termini di efficienza, economicità ed efficacia, ai risultati effettivamente raggiunti. A tal fine le spese destinate a tali specifiche progettualità, saranno soggette a rendicontazione e verifica da parte della struttura competente.

Le modifiche alla l.r. n. 15/2014 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale), di cui all’**articolo 29**, sono dettate dalla necessità di dare vita a un processo formale, col quale sollecitare gli enti da essa partecipati a proporre e realizzare progetti specifici che rispondano a determinate esigenze o obiettivi strategici in linea con le politiche regionali. Nel Programma operativo annuale degli interventi di cui all’articolo 14 della l.r. 15/2014, infatti, la Regione individua le priorità strategiche e aree di intervento in cui intende promuovere nuove progettualità. Inoltre, per essere in linea con le funzioni di controllo proprie della Corte dei Conti, si vuole soddisfare l’esigenza di monitorare continuamente l’assetto degli organismi partecipati al fine di verificare l’efficienza degli stessi o l’eventuale necessità di attuare ulteriori operazioni di razionalizzazione della spesa e garantire che le risorse regionali conferite rispondano sia agli obiettivi perseguiti dalla Regione e che siano commisurate, in termini di efficienza, economicità ed efficacia, ai risultati effettivamente raggiunti. A tal fine le spese destinate a tali specifiche progettualità, saranno soggette a rendicontazione e verifica da parte della struttura competente.

Con l’**articolo 30** sono modificati i cc. 39 e 41 dell’art. 9 della l.r. n. 19/2022, in materia di sport, al fine di favorire una massima veicolazione dei valori etici, aggregativi ed inclusivi dello sport, necessari al raggiungimento di un adeguato benessere psico-fisico delle persone ed all’acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé da parte dei giovani.

Proposta di legge regionale concernente: *“Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo”*.

Con la modifica prevista dall’**articolo 31** alla l.r. n. 22/2019 (Testo unico del Commercio), si intende venire incontro alle esigenze di numerosi operatori del settore, che giudicano fortemente restrittiva la previsione normativa vigente, prevedendo la possibilità di partecipare ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo fino ad un massimo 36 giornate all’anno, considerato che tali eventi si svolgono normalmente in più giornate.

Con le modifiche all’articolo 2 della l.r. n. 1/2022 (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività storiche), di cui all’**articolo 32**, si intende dare la possibilità di promuovere e valorizzare le botteghe storiche esistenti anche nelle ‘città di fondazione’.

L’**articolo 33** apporta delle modifiche alla l.r. n. 18/2022 (Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale), al fine di semplificare il percorso di programmazione nell’elaborazione del Piano straordinario per la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale. I soggetti attuatori, entro 60 giorni dalla adozione della deliberazione della Giunta regionale di ripartizione delle risorse disponibili per l’attuazione della legge, comunicano alla direzione regionale competente in materia gli interventi di cui all’articolo 2 da realizzare con le risorse assegnate. La semplificazione, quindi, consiste nell’acquisire direttamente dagli enti attuatori, per la massima parte i comuni, la progettualità coerente con gli obiettivi della legge al fine di formulare poi il Piano straordinario.

Con l’**articolo 34** sono apportate modifiche all’articolo 5 della l.r. n. 18/2021 (Disposizioni per promuovere il settore della moda), relativo al Tavolo intersettoriale regionale della moda. La modifica intende, in un’ottica di semplificazione, snellire la procedura di predisposizione dei piani di intervento nel settore, consentendo una significativa riduzione dei tempi di definizione delle misure attuative della legge regionale e riconducendo il Tavolo a un ruolo consultivo.

Con l’**articolo 35** si apportano modifiche alla l.r. n. 17/2004, relativa alla disciplina in materia di cave e torbiere. Si dispone, in particolare, la soppressione della Commissione regionale cave (CRC), dato che le relative funzioni sono svolte nell’ambito di Conferenze dei servizi e il ruolo della Commissione, nel corso degli anni, ha duplicato le procedure già previste e appesantito il gravoso iter autorizzativo delle cave.

L’**articolo 36** apporta delle modifiche alla l.r. n. 90/1980 (Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio), stabilendo l’abrogazione dell’articolo 40, relativo alla Commissione consultiva. Le funzioni attribuite a quest’ultima sono attualmente svolte nell’ambito di Conferenze dei servizi e il passaggio nella Commissione, tra l’altro solo consultiva, nel corso degli anni, ha duplicato le procedure già previste e appesantito il gravoso iter autorizzativo.

Proposta di legge regionale concernente: “*Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo*”.

L’**articolo 37** reca modifiche all’art. 4 della l.r. n. 28/2019, relativo alle misure per lo sviluppo economico e l’attrattività territoriale degli investimenti. L’art. 4 citato ha introdotto gli Accordi di Insediamento e Sviluppo (AIS) tra imprese e amministrazione regionale, con cui la Regione funge da *pivot* nella gestione delle procedure autorizzative connesse alla realizzazione di investimenti produttivi di entità pari o superiore a 5 milioni di euro in tre anni, tramite la convocazione di conferenze di servizi dedicate (prima a carattere preliminare e, quindi, decisorio). Con gli AIS la Regione ha inteso corrispondere all’esigenza, in primo luogo, delle grandi imprese multinazionali, di avere tempi brevi e il più possibile certi per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie ad investire e operare. Lo strumento si è dimostrato in questi anni in grado di facilitare la realizzazione e la messa in opera di importanti investimenti produttivi nel Lazio, con impatti positivi sull’attrattività del territorio, sulla *retention* di grandi imprese multinazionali, sulla dinamica dell’occupazione (in particolare nel settore manifatturiero), che sono stati generalmente riconosciuti sia dalle singole imprese sia dalle principali associazioni industriali. La modifica, dunque, estende l’ambito di applicazione dello strumento degli AIS e, nel contempo, specifica meglio alcuni aspetti procedurali dello stesso e alcuni degli obblighi posti in capo alle parti. In particolare, viene meno il termine dei 5 anni per l’obbligo di mantenimento dell’insediamento oggetto dell’Accordo e si abbassa a 2 milioni di euro la soglia minima di investimento per aver accesso allo strumento.

Con l’**articolo 38**, facente parte del **Capo sesto**, infine, si modifica l’articolo 19 della l.r. n. 4/2013, così da chiarire che l’utilizzo dell’auto di servizio può avvenire solamente per fini istituzionali e di servizio, indipendentemente se questi si esplicano muovendo dalle sedi regionali.

L’**articolo 39 (Capo settimo)** è relativo all’entrata in vigore.

L’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e
Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste”

GIANCARLO RIGHINI

Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo”.

ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La PL in oggetto si compone di n. 7 Capi e di n. 39 articoli, compresa l’entrata in vigore, contenenti norme principalmente a carattere ordinamentale.

Il Capo primo, che si compone di n. 8 articoli, contiene norme atte a dare esecuzione a impegni assunti col Governo, a seguito di specifiche osservazioni da parte di quest’ultimo; il Capo secondo, che si compone di n. 2 articoli, contiene disposizioni in materia di governo del territorio; il Capo terzo, che si compone di n. 10 articoli, contiene disposizioni in materia di agricoltura, ambiente e transizione energetica; il Capo quarto, che si compone di n. 7 articoli, contiene disposizioni in materia di politiche sociali e tutela della salute; il Capo quinto, che si compone di n. 10 articoli, contiene disposizioni in materia di cultura, cinema, sport e sviluppo socio-economico del territorio; il Capo sesto contiene un’unica disposizione normativa, modificativa dell’art. 19 della l.r. n. 4/2013; il Capo settimo, infine, contiene l’entrata in vigore.

Per quel che concerne le disposizioni aventi riflessi finanziari, sono da evidenziare

- a) l’articolo 4 (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”);
- b) l’articolo 28 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche);
- c) l’articolo 29 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche);
- d) l’articolo 32 (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività storiche”);
- e) l’articolo 33 (Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2022, n. 18 “Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale);

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 4 (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”).

Le altre disposizioni (articoli 28, 29, 32 e 33) sono a invarianza di spesa.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

La quantificazione degli oneri di parte corrente derivanti dall’articolo 4 (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”), che,

Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo”.

ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

come ricordiamo, segue alle osservazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione al mancato calcolo degli oneri riflessi da corrispondere in favore del Garante con conseguente sottostima della copertura prevista nell’ambito della l.r. n. 7/2023, è stata effettuata sulla base dell’effettivo dovuto e elaborato dagli uffici competenti. Al costo pari a 3.815,20 euro (al Garante è attribuita un’indennità mensile per dodici mensilità, pari al 50 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale), si aggiungono i costi INPS pari a 610,44 e i costi IRAP pari a euro 324,29, per un totale complessivo pari a euro 4.749,93 (x12 = 56.999,16). Il costo a carico della Regione, dunque, è stato aggiornato in 60 mila euro annui (a fronte dei precedenti euro 50 mila).

Per quel che concerne gli altri articoli (28, 29, 32 e 33), come già anticipato, dagli stessi non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

La copertura finanziaria degli oneri di parte corrente derivanti dall’articolo 4 ((Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità”), pari a euro 60.000,00, a decorrere dall’anno 2024, è derivante dalla riduzione:

- a) per euro 50.000,00, a valere su ciascuna annualità dal 2024 al 2026, delle risorse iscritte nella voce di spesa concernente il funzionamento del Consiglio regionale di cui al programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 (capitolo U0000R11900);
- b) per euro 10.000,00, a valere su ciascuna annualità dal 2024 al 2026, delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 (capitolo U0000T27501).

Le risorse predette confluiscono nella voce di spesa obbligatoria di nuova istituzione denominata: “Spese per il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità” (missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 01 “Organi istituzionali” della, titolo 1).

Al momento dell’adozione della PL in oggetto, la voce di spesa e il fondo speciale previsti a copertura dei nuovi oneri presentano le necessarie disponibilità sul bilancio regionale.

Per quel che concerne le disposizioni a invarianza di spesa, trattandosi di modifiche che, a vario titolo, intervengono su leggi regionali per le quali, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale di stabilità annuale, è prevista espressa autorizzazione di spesa, le modifiche predette non comportano oneri aggiuntivi e, conseguentemente, non richiedono un aggiornamento del tetto di spesa preordinato. Ci riferiamo, in particolare, alle modifiche di cui:

- a) all’articolo 28 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche). Ai sensi dell’articolo 1 della l.r. n. 23/2023, l’autorizzazione di spesa per la l.r. n. 5/2020, è, rispettivamente, pari a euro 720.000,00, per l’anno 2024, euro 800.000,00, per l’anno 2025 ed euro 800.000,00, per l’anno 2026 (missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo U0000G11935), per quel che concerne la Fondazione Film commission di Roma e del Lazio

Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo”.

ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

ed è pari a euro 793.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026 (missione 05, programma 02, titolo 1, capitolo U0000G11936), relativamente alla Fondazione Cinema per Roma;

- b) all’articolo 29 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche). Ai sensi dell’articolo 1 della l.r. n. 23/2023, l’autorizzazione di spesa per la l.r. n. 15/2014, è pari a complessivi euro 10.525.000,00, per l’anno 2024, euro 7.275.000,00, per l’anno 2025 ed euro 5.675.000,00, per l’anno 2026 (missione 05, programma 02, titolo 1, vari capitoli di spesa);
- c) all’articolo 32 (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività storiche). Ai sensi dell’articolo 1 della l.r. n. 23/2023, l’autorizzazione di spesa per la l.r. n. 1/2022, è pari a euro 600.000,00, per l’anno 2024, euro 800.000,00, per l’anno 2025 ed euro 1.200.000,00, per l’anno 2026 (missione 14, programma 02, titolo 1, capitolo U0000B31912);
- d) all’articolo 33 (Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2022, n. 18 “Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale). Ai sensi dell’articolo 1 della l.r. n. 23/2023, l’autorizzazione di spesa per la l.r. n. 18/2022, è pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, per la parte corrente (missione 14, programma 01, capitolo U0000B21920), e pari a euro 1.500.000,00, per l’anno 2024 e a euro 2.500.000,00, per l’anno 2025, per la parte in conto capitale (missione 14, programma 01, capitolo U0000B22545).

➤ *Quadro di riepilogo*

Dalla PL in oggetto derivano oneri a carico del bilancio regionale come di seguito rappresentati.

Tabella A

<i>ONERI</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>Totale 2024-2026</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 60.000,00</i>	<i>€ 60.000,00</i>	<i>€ 60.000,00</i>	<i>€ 180.000,00</i>
<i>di cui parte in c/capitale</i>	-	-	-	-

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>Totale 2024-2026</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
di cui parte corrente	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00

Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo”.

ADOZIONE IN GIUNTA REGIONALE

Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Assegnazioni dello Stato e/o altri fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
di cui parte in conto capitale	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Assegnazioni dello Stato e/o altri fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”

Dott. MARCO MARAFINI

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Manuela Rinaldi)